

Oggetto Regolamento del Consiglio degli Studenti – Emanazione

### **IL RETTORE**

Visti gli artt. 9 e 27 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova emanato con D.R. n.94 dell'8 novembre 1995;

Vista l'approvazione del Senato Accademico nell'adunanza del 14 dicembre 2009 del "Regolamento del Consiglio degli Studenti";

### **DECRETA**

art. 1. di emanare il "Regolamento del Consiglio degli Studenti" che è parte integrante del presente decreto ed entra in vigore dalla data del decreto stesso.

art..2 di incaricare il Servizio Segreteria Direzione Amministrativa e Organi Collegiali e Servizio Statuto e Regolamenti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 8 marzo 2010

Il Rettore  
prof. Giuseppe Zaccaria

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI

## PARTE I

### Costituzione, finalità, funzioni e risorse del Consiglio degli studenti

#### Art. 1 Costituzione

In base all'art. 27 dello Statuto dell'Università degli studi di Padova è costituito il Consiglio degli studenti.

#### Art. 2 Finalità

Il Consiglio degli studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di coordinamento delle rappresentanze studentesche nelle strutture centrali e periferiche.

#### Art. 3 Funzioni

Sono funzioni del C.d.S. tutte quelle attribuitegli dallo Statuto e dagli altri organi collegiali dell'Ateneo. In particolare il Consiglio degli studenti:

- a) Su richiesta degli organi di governo dell'Università designa i rappresentanti degli studenti nelle commissioni di Ateneo;
- b) Entro congrui termini stabiliti dal Rettore esprime parere obbligatorio in merito a:
  - 1) piano di sviluppo dell'Ateneo;
  - 2) bilancio preventivo dell' Ateneo
  - 3) regolamenti generali dell'Ateneo per la parte che concerne la didattica ed i servizi agli studenti;
  - 4) norme generali sulle contribuzioni a carico degli studenti e sul diritto allo studio;
- c) Propone annualmente i criteri generali per l'attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività di singoli studenti e delle loro libere forme associative che concorrono a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, favorendo in particolare le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero (ex art. 4 comma quarto Statuto);
- d) Invia agli organi centrali di Ateneo proposte ed interrogazioni in merito a tutto ciò che riguarda gli studenti.
- e) Propone modifiche allo Statuto dell'Università di Padova.

#### Art. 4 Risorse e strutture

Il Consiglio degli studenti si avvale delle risorse e delle strutture dell'Università per l'espletamento dei propri compiti secondo quanto disposto dall'art. 27 comma quinto dello Statuto.

## PARTE II

### Organizzazione del Consiglio

#### Sezione I

#### Composizione, durata e prima convocazione

#### Art. 5 Composizione

Secondo quanto disposto dall'art. 27 comma terzo dello Statuto dell'Università degli studi di Padova il Consiglio degli studenti è composto da:

- a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;
- b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato di gestione degli impianti sportivi (CUS);
- d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio (ESU) di Padova;
- e) I rappresentanti degli studenti nel comitato per le pari opportunità;
- f) Il rappresentante degli studenti disabili nella commissione disabilità e handicap;
- g) due rappresentanti degli studenti eletti per ciascuna Facoltà, elevati a tre per le Facoltà con più di 6.000 studenti, eletti fra i rappresentanti nel Consiglio di Facoltà. L'elettorato attivo spetta ai rappresentanti in tale Consiglio e ai rappresentanti nei Consigli di corso di studio o di indirizzo nei quali la Facoltà è articolata.

#### Art. 6 Durata

Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni dal momento dell'elezione, e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio degli Studenti.

### **Art. 7 Prima convocazione**

La prima riunione di ogni nuovo mandato del Consiglio è convocata dal Rettore entro venti giorni dal Decreto Rettorale di nomina dei Consiglieri. L'ordine del giorno della prima riunione comprende l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

La prima riunione del Consiglio è presieduta dal Decano ossia dal consigliere più anziano nella posizione di studente.

Il Decano che presiede la prima riunione del Consiglio è indicato nella lettera di convocazione dagli Uffici Amministrativi, in osservanza del presente Regolamento.

## **Sezione II Presidenza**

### **Art. 8 Presidente: elezioni e durata del mandato**

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Per l'elezione l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri del Consiglio stesso. L'elezione del presidente si ritiene valida quando intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri. L'eventuale elezione non valida deve venire ripetuta appena possibile.

La votazione per l'elezione avviene a scrutinio segreto con preferenza singola.

Nel caso in cui, dopo due votazioni, il presidente non sia stato ancora designato, si procede ad una terza votazione a maggioranza relativa, in seguito alla quale viene nominato presidente il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente dura in carica dall'elezione all'insediamento del nuovo Consiglio degli Studenti salvo quanto previsto all'articolo 11, ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

### **Art. 9 Presidente: compiti e poteri**

Il Presidente, nel pieno rispetto delle norme contenute nello Statuto dell'Ateneo e nel presente regolamento, rappresenta il consiglio degli studenti in stretta osservanza degli indirizzi formalmente espressi da quest'ultimo.

Il Presidente tutela il buon andamento dei lavori consiliari.

Il Presidente esercita le attribuzioni assegnateli da norme o provvedimenti dell'Ateneo e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

In particolare egli:

- a) garantisce il rispetto del presente Regolamento, del calendario dei lavori, dei limiti temporali di intervento previsti;
- b) modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine del giorno formulato ai sensi del successivo articolo 20;
- c) concede la facoltà di parola;
- d) pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si esprime il Consiglio;
- e) controlla e annuncia il risultato delle votazioni;
- f) nomina un segretario verbalizzante che gli è d'ausilio nella computa dei voti e nella relazione dei processi verbali;
- g) rende esecutive le deliberazioni del Consiglio degli studenti.

### **Art. 10 Vice Presidente**

E' eletto Vice Presidente colui che nell'elezione del Presidente di cui all'art.8 ottiene il secondo maggiore numero di voti.

Il Vice Presidente fa le veci del Presidente ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato a garantire il pieno espletamento delle sue funzioni.

Il Vice Presidente partecipa ai lavori del Consiglio di Presidenza a pieno titolo.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio degli Studenti ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

### **Art. 11 Richiamo e Decadenza del Presidente o del Vice Presidente.**

Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalle proprie funzioni in seguito a dimissioni o in seguito a mozione di sfiducia.

### **Art. 11/bis Sfiducia alla Presidenza e Vice Presidenza**

La mozione di sfiducia è ammessa all'ordine del giorno su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri e accolta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli Studenti.

Se accolta, tale mozione porta alla decadenza sia del Presidente che del Vicepresidente. In questo caso si procede quanto prima a nuove elezioni per il rinnovo delle cariche vacanti.

#### **Art. 11/ter Dimissioni del Presidente o del Vice Presidente**

Le dimissioni sono rassegnate e discusse in Consiglio con apposito punto all'Ordine del giorno.

In caso di accettazione delle dimissioni del Presidente, il Vice Presidente ne prende il posto e subentra come Vice Presidente il primo dei non eletti.

In caso di accettazione delle dimissioni del Vice Presidente subentra ad esso il primo dei non eletti.

In caso di mancanza di candidati non eletti, si procede a nuove elezioni (anche solo parziali) per il rinnovo delle cariche vacanti.

### **Sezione III Consiglio di presidenza**

#### **Art.12 Consiglio di Presidenza Composizione e durata**

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri così designati dal Consiglio degli studenti:

a) in prima istanza, sentito il consiglio, viene proposto dal presidente un gruppo di cinque consiglieri eleggibili con maggioranza dei due terzi degli aventi titolo;

b) in caso di mancato raggiungimento dopo la prima votazione del quorum stabilito al precedente punto, i membri del Consiglio di Presidenza vengono eletti per scrutinio segreto con preferenza singola. In questo caso risultano eletti i cinque candidati che abbiano riportato più voti.

Il mandato del Consiglio di Presidenza dura in carica dall'elezione all'insediamento del nuovo Consiglio degli Studenti.

In caso di perdita di qualifica di componente del consiglio o di dimissioni di un consigliere del consiglio di presidenza, il consiglio procede a votazione parziale per designare un consigliere in sostituzione del primo.

#### **Art. 13 Consiglio di Presidenza: compiti e funzioni**

Il Consiglio di Presidenza assiste il presidente nello svolgimento delle funzioni a lui assegnate e coordina i lavori delle commissioni e degli incarichi speciali.

Il Consiglio di Presidenza recepisce le comunicazioni e le istanze, che vengono affidate al Presidente per la formale presentazione al Consiglio degli studenti. Col Presidente redige l'Ordine del Giorno secondo quanto stabilito dagli articoli 19, 20 e 21.

Il Consiglio di Presidenza assicura un'adeguata informazione agli organi, alle strutture e agli studenti dell'Ateneo.

### **PARTE III Funzionamento del Consiglio**

#### **Sezione I Il Consigliere degli Studenti**

#### **Art. 14 Pubblicità delle sedute.**

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo decisione contraria e motivata della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio degli studenti si riunisce di norma ogni due mesi.

Il Presidente può espellere coloro che intralcino o disturbino i lavori Consiliari.

Non è data facoltà di parola ad esterni se non a coloro chiamati in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 25.

#### **Art. 15 Diritto d'informazione dei Consiglieri**

I Consiglieri possono prendere visione preventiva di tutte le pratiche iscritte all'Ordine del giorno.

Tali documentazioni devono essere messe a loro disposizione presso l'apposito Ufficio dell'Amministrazione e inviate in forma elettronica con almeno tre giorni d'anticipo sulla data della riunione del Consiglio.

#### **Art. 16 Interpellanze e interrogazioni**

Sono ammesse interpellanze scritte al Presidente, che dovrà rispondere entro un mese. I consiglieri possono altresì porre al Presidente, per iscritto e fuori delle riunioni del Consiglio degli studenti, interrogazioni su materie di competenza del Consiglio stesso, alle quali il Presidente risponderà oralmente durante la seduta del Consiglio ovvero in forma scritta direttamente ai singoli consiglieri interroganti.

#### **Art. 17 Dimissioni dei Consiglieri**

Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio e per conoscenza al Rettore. Il presidente le comunica al Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla data delle dimissioni.

Esse sono efficaci ed irrevocabili dal momento in cui vengono acquisite al protocollo dell'ufficio predisposto dall'ateneo, al funzionamento del Consiglio degli studenti.

#### **Art. 18 Decadenza di consiglieri**

Il Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio degli studenti e di partecipare ai lavori delle commissioni e degli organismi dei quali fa parte per deliberazione consiliare come disposto dal Regolamento generale di Ateneo, titolo "regolamenti elettorali", capo primo "disposizioni generali", art. 6 "nomina e doveri degli eletti".

Il consigliere incorre nella pronuncia di decadenza nei casi previsti dalle leggi e dallo statuto e quando, senza presentare giustificazione, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio.

In caso di decadenza di uno o più consiglieri eletti tra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di facoltà si procede alla nomina del primo degli studenti non eletti. Nel caso non sia possibile l'automatico subentro, si procede ad elezioni suppletive.

I soggetti di cui ai punti a) b) c) d) e) f) dell'articolo 5, possono decadere solo se perdono lo stato di studente o di membro di diritto.

### **Sezione II fase dell'iniziativa**

#### **Art. 19 Titolari dell'iniziativa**

Possono proporre argomenti da immettere all'ordine del giorno: i singoli consiglieri, gli organi cui è data facoltà da norme legislative, statutarie o dal presente regolamento, gruppi spontanei di duecento o più studenti che sottoscrivano unitariamente la richiesta di delibera del Consiglio degli studenti.

Il testo da sottoporre alla deliberazione del Consiglio deve essere predisposto dal proponente.

#### **Art. 20 Ordine del Giorno**

In merito alla determinazione dell'ordine del giorno decide il Presidente sentito il Consiglio di Presidenza.

La richiesta di inserimento di un punto all'ordine del giorno proveniente da un solo consigliere deve essere presentata almeno venti giorni prima al consiglio di Presidenza o al presidente.

L'avvenuta riunione del Consiglio di Presidenza deve risultare agli atti del C.d.S., il verbale della sua seduta deve essere controfirmato da tutti i presenti.

Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'O.d.G. della prima seduta da convocare, le proposte sottoscritte da almeno cinque consiglieri, le proposte predisposte dagli Uffici dell'Amministrazione e le proposte sottoscritte da gruppi spontanei di almeno duecento studenti anche senza convocazione del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio degli Studenti può comunque, fatta eccezione per le proposte provenienti da gruppi di almeno duecento studenti, decidere di non procedere a alla discussione sul punto così proposto.

#### **Art. 21 Convocazioni e sessioni consiliari**

La convocazione dei Consiglieri con il relativo Ordine del Giorno deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio o in altro luogo indicato dal Consigliere, o da inviare alla casella di posta elettronica del consigliere, almeno quindici giorni prima della riunione;

Nei casi d'urgenza il Presidente può inserire punti all'O.d.G. dandone comunicazione ai consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, e se la maggioranza dei presenti lo richiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente quando il rinvio non determini la scadenza di termini perentori.

Il Consiglio degli studenti, convocato dal Presidente, prosegue i lavori fino al completamento dell'O.d.G.; qualora non si concluda l'esame delle pratiche dell'O.d.G., è concordata, seduta stante, la data della nuova riunione.

Il Consiglio può riunirsi straordinariamente, per determinazione del presidente o per domanda indirizzata al Presidente da un terzo dei Consiglieri.

La riunione del Consiglio deve avere luogo entro quindici giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 22 Numero legale per la validità delle adunanze.**

Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

I Consiglieri la cui assenza è giustificata non figurano nel computo necessario al raggiungimento del numero per rendere legale l'adunanza stessa.

La seduta viene aperta dal Presidente non appena sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Decorsi trenta minuti dall'orario di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando la trattazione dei punti scritti all'O.d.G. alla riunione successiva.

Quando la prima convocazione sia andata deserta, non essendosi raggiunto il numero di presenze di cui al precedente comma, in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, la seduta è valida purché intervengano almeno quindici consiglieri compreso il presidente.

### **Sezione III Fase dell'esame**

#### **Art. 23 Incarichi speciali a consiglieri**

Durante le sue riunioni, il consiglio può incaricare uno o più consiglieri di riferire riguardo al lavoro di commissioni, di gruppi di lavoro o di particolari aspetti per i quali egli abbia le competenze necessarie. I Consiglieri facenti parte delle commissioni d'ateneo presentano, ogni sei mesi, una breve relazione sullo stato dell'arte dei lavori delle commissioni di cui fanno parte.

#### **Art. 24 Commissioni permanenti**

Il Consiglio degli studenti, all'inizio di ogni mandato, costituisce, nel suo seno, quattro Commissioni consultive permanenti:

- 1) piano di sviluppo;
- 2) bilancio preventivo annuale e pluriennale e piano edilizio;
- 3) regolamenti generali su didattica e servizi agli studenti;
- 4) norme sulle contribuzioni studentesche e criteri di attribuzione dei finanziamenti destinati alle attività degli studenti e delle loro libere forme associative che concorrano a rendere più proficuo lo studio e a migliorare la qualità della vita universitaria, favorendo in particolare le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

Possono essere istituite, con delibera consiliare, ulteriori commissioni permanenti o temporanee con il compito di approfondire le specifiche tematiche di competenza consiliare, formulare proposte in merito ad esse o esprimere pareri.

All'atto della costituzione delle commissioni permanenti o temporanee il Consiglio degli studenti ne determina i poteri e ne disciplina la composizione, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità.

Le commissioni sono costituite nel rispetto del criterio della massima rappresentatività rispetto alla composizione consiliare. Per ogni commissione è indicato dal consiglio un coordinatore, che ha il compito di gestire i lavori della commissione, fissarne le sedute sentiti i consiglieri, stendere una relazione sui lavori della commissione su richiesta del consiglio o del suo presidente.

Con la cessazione delle funzioni del Consiglio degli studenti decadono tutte le commissioni.

#### **Art. 25 Partecipazioni straordinarie**

Il Consiglio di presidenza o il Consiglio degli studenti, in relazione all'esame di specifici argomenti all'ordine del giorno, possono consentire l'intervento alla seduta di persone estranee al Consiglio stesso, la cui presenza sia da tali organi ritenuta opportuna per il proficuo svolgimento dei lavori.

### **Sezione IV Fase della discussione**

#### **Art. 26 Presentazione del punto in discussione**

Il Presidente, sostituito o coadiuvato da relatore incaricato a norma degli articoli 23 e 25, ha il compito di presentare l'argomento all'ordine del giorno che si va a discutere; il Presidente o gli altri soggetti indicati sono altresì chiamati a fornire risposte alle richieste di chiarimento che provengano dai consiglieri.

Terminata la presentazione di un argomento da parte del Presidente oppure del relatore incaricato, sono ammessi a parlare i consiglieri secondo l'ordine delle richieste.

#### **Art. 27 Interventi dei consiglieri**

Ogni consigliere ha facoltà, dopo che il Presidente gliela abbia concessa, di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione senza discostarsi da esso.

A nessuno è permesso di interrompere chi parla, se non al Presidente per un richiamo al regolamento o all'argomento.

La durata massima di ogni intervento è fissata di norma in cinque minuti.

Ciascun consigliere può riprendere la parola solo dopo che sia terminata la prima tornata di interventi sul punto in discussione.

#### **Art. 28 Chiusura della discussione**

Dopo una prima tornata di interventi sul punto in discussione, può essere avanzata dal Presidente o da ciascun consigliere la proposta di ritenere chiusa la discussione. Sulla proposta il Consiglio degli studenti si esprime a maggioranza semplice.

Il Presidente, ai fini dell'ordinato svolgimento dei lavori, ha facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento, provenienti dal medesimo consigliere, ove le ritenga meramente dilatorie.

#### **Art. 29 Dichiarazioni di voto**

Sulla proposta di delibera in votazione, a conclusione della discussione, sono ammessi due soli interventi, uno a favore ed uno contro, e brevissime dichiarazioni di voto, da riportare a verbale ove ciò sia espressamente richiesto.

### **Sezione V Fase della votazione**

#### **Art. 30 Computo dei voti**

Qualora un componente del Consiglio degli studenti sia nella condizione di esercitare più voti, egli viene computato una sola volta nel calcolo del quorum costitutivo e deliberativo della seduta del collegio.

#### **Art. 31 Richiesta di votazioni per parti separate.**

In caso di atto articolato in più parti, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima delle repliche del relatore, il Consiglio valuta sulla successiva votazione per singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate.

Qualora sia stata approvata, ai sensi del precedente comma, la richiesta di votazioni per parti separate, si procede a tale tipo di votazione e, successivamente, si vota nel suo complesso il testo risultante dalle precedenti votazioni per parti separate.

#### **Art. 32 Forma delle votazioni.**

I Consiglieri votano di norma per alzata di mano. Possono, secondo le procedure previste dai successivi articoli, avvenire anche: ad alta voce per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni riguardanti singole persone e comportanti valutazioni discrezionali su singoli hanno luogo a scrutinio segreto.

Il Presidente prima dell'inizio del voto deve chiarire l'oggetto di delibera, e, laddove sia necessario, il significato del voto favorevole e del voto contrario.

Ciascun consigliere può richiedere in fase di votazione la verifica del numero legale.

#### **Art. 33 Votazione per appello nominale.**

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quarto consiglieri.

La richiesta, anche verbale, di votazione per appello nominale deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Consiglio a votare.

In questo tipo di votazione, dopo la spiegazione del Presidente dell'oggetto di delibera, il verbalizzatore chiama in ordine alfabetico i consiglieri e segna i voti favorevoli e di quelli contrari, comunicandoli al presidente per annunciare l'esito del voto.

#### **Art. 34 Votazione palese e controprova della votazione per alzata di mano.**

La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se almeno un consigliere la richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto o che si dichiari chiusa la seduta.

Il presidente accerta il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

#### **Art. 35 Votazione a scrutinio segreto.**

Lo scrutinio si attua per mezzo di schede.

Nel corso di tale votazione è obbligatoria la presenza di due scrutatori, nominati dal Presidente, che lo assistono nello spoglio delle schede.

#### **Art. 36 Proclamazione dell'esito delle votazioni.**

Terminate le operazioni di voto il Presidente ne proclama l'esito.

In caso di votazione per scrutinio segreto, se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari il consiglio assume determinazione conforme al voto espresso dal Presidente.

### **Art. 37 Contestazioni circa la validità delle votazioni.**

Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio degli studenti seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola al consigliere che sollevi la contestazione e ad altro consigliere che intenda opporvisi.

## **Sezione VI Fase della pubblicazione**

### **Art.38 Redazioni e deposito degli atti consiliari**

Il Presidente fa redigere dall'apposito Ufficio dell'Amministrazione tutti gli atti del Consiglio, i quali devono essere depositati nell'archivio del Consiglio degli Studenti.

### **Art. 39 Processi verbali.**

Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei consiglieri, l'indicazione dei consiglieri presenti e nota sommaria degli interventi.

Ogni consigliere ha facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite le proprie dichiarazioni o il proprio intervento in forma integrale; in tale caso ne fornirà il testo scritto al verbalizzante entro la seduta successiva.

In caso di votazione debbono essere indicati i consiglieri astenuti e quelli contrari.

I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal segretario.

Il verbale della riunione ordinaria viene posto a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta ordinaria successiva ed è approvato qualora non siano presentate osservazioni o rilievi.

## **PARTE IV Nomina e Revoca dei rappresentanti nelle commissioni d'ateneo e nel nucleo di valutazione d'ateneo**

### **Art. 40 Nomina componenti delle commissioni d'ateneo**

Gli studenti facenti parti delle commissioni d'ateneo, secondo l'art. 3 del presente regolamento, sono nominati dal Consiglio degli Studenti, in base alle disponibilità dei singoli consiglieri.

In prima istanza il Consiglio vota gli studenti chiamati a far parte delle diverse commissioni d'ateneo e del nucleo di valutazione d'ateneo a maggioranza semplice, approvando per ogni commissione la composizione proposta dal presidente, sentiti i consiglieri. Nel caso non si giunga ad un accordo si procede a votazione a scrutinio segreto. In base al risultato della votazione sono nominati rappresentanti degli studenti nelle commissioni d'ateneo o nel nucleo di valutazione

d'ateneo, gli studenti che abbiano ottenuto più preferenze, in ordine fino a coprire completamente la disponibilità di posti in quella commissione.

### **Art. 41 Decadenza dal ruolo di componente delle commissioni d'ateneo**

L'incarico di componente delle commissioni o del nucleo di valutazione cessa con la perdita dello stato di Studente ovvero in seguito a dimissioni presentate al Presidente del Consiglio degli Studenti.

Il mandato di rappresentanza degli studenti nominati nelle commissioni d'ateneo e nel nucleo di valutazione può essere revocato con un voto a maggioranza assoluta del consiglio, su richiesta motivata presentata all'ordine del giorno del CdS da almeno un terzo dei consiglieri.

In caso di cessazione delle funzioni di un componente, il Consiglio degli Studenti provvede quanto prima alla surroga dello stesso, attraverso le modalità esplicitate dall'art. 40 del presente regolamento.

## **PARTE V Norme Finali e Transitorie**

### **Art. 42 Richiesta di variazione del Regolamento**

La richiesta di modifica del presente regolamento può essere avanzata:

- a) Dal Presidente del Consiglio degli Studenti;
- b) Da almeno quindici Consiglieri;
- c) Da un gruppo di almeno quattrocento studenti che presentino richiesta al C.d.S.

### **Art. 43 Procedura di variazione del Regolamento**

La modifica del presente regolamento è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio degli Studenti. La parte I del regolamento, richiamandosi a principi contenuti nello statuto d'ateneo, non può essere modificata dal C.d.S. ma proposte di modifica possono essere avanzate per procedere ad una modifica statutaria come da art. 68 dello statuto d'ateneo.

**Art. 44 Riconoscimento del ruolo dei rappresentanti degli studenti nel CdA dell'ESU**

Il Consiglio degli Studenti riconosce, nell'attesa della nomina del Consiglio di Amministrazione dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario (ESU), il pieno ruolo istituzionale e di rappresentanza degli studenti eletti in tale organo.

Il Consiglio si impegna pertanto a delegare ai rappresentanti eletti nel CdA dell'ESU qualsiasi ruolo di confronto, rappresentanza e partecipazione che riguardino l'azienda regionale per il diritto allo studio universitario, considerandoli gli unici con il mandato di operare a nome di tutti gli studenti per quanto riguarda le questioni in cui è coinvolto l'ESU.